

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio Scuola dell'infanzia e
istruzione di ogni ordine e grado non statali

CIRCOLARE n.06 del 26/03/2012.

Oggetto: Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio della Regione Siciliana ai fini del riconoscimento della parità scolastica e per l'attivazione di nuove classi e/o sezioni. Anno scolastico 2012-2013.

Con la presente circolare si impartiscono le disposizioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica, anno scolastico 2012-2013, per le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio della Regione Siciliana.

A. Avanti diritto alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della parità.

L'istanza di riconoscimento della parità scolastica è presentata dal legale rappresentante dell'Ente gestore, o dal titolare della ditta individuale. Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo punto B).

E' possibile richiedere la parità solamente per scuole che corrispondano agli ordinamenti generali dell'istruzione e presentino i requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della Legge 10 marzo 2000 n. 62.

La richiesta può essere presentata:

- per scuole già funzionanti iscritte al registro delle non paritarie;
- per scuole già funzionanti non iscritte al registro delle non paritarie, ma rispondenti ai requisiti richiesti;
- per scuole di nuova istituzione che attiveranno il funzionamento dall'anno scolastico 2012-2013 con la classe prima in previsione dell'organica costituzione del corso completo.

Ad eccezione delle scuole di nuova istituzione, per il riconoscimento della parità scolastica è necessaria l'organica costituzione di corsi completi.

La parità non può essere riconosciuta a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi a iniziare dalla prima classe (Legge 62/2000 art. 1 comma 4 lettera f).

B. Soggetto gestore (art. 353 del Testo Unico)

Il legale rappresentante dell'Ente gestore, o il titolare della ditta individuale, deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 353 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e precisamente:

- di essere cittadino italiano, di aver compiuto il trentesimo anno di età e di essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea. Non sono considerati stranieri le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da Enti religiosi stranieri

dipendenti dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia.

C. Termini di presentazione dell'istanza di riconoscimento della parità scolastica.

Le istanze di riconoscimento della parità scolastica, dovranno essere inviate, **in duplice copia**, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro il **termine perentorio del 30 Aprile 2012 (fa fede la data del timbro postale)**, all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio XII Scuola dell'Infanzia ed Istruzione di ogni ordine e grado non statale - Via Ausonia, 122 – 90146 Palermo. **Non potranno essere accolte domande inviate oltre tale termine.**

D. Modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento della parità.

Per facilitare la compilazione delle richieste di riconoscimento della parità scolastica si fornisce un facsimile allegato alla presente circolare, che potrà essere usato dal richiedente come guida per la stesura. La richiesta dovrà recare la firma originale, per esteso e chiaramente leggibile, del legale rappresentante dell'Ente gestore, o del titolare della ditta individuale, accompagnata dal relativo timbro. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui al successivo punto E). I gestori di scuole di nuova istituzione potranno riservarsi di presentare entro il termine perentorio del **31 luglio 2012** i documenti contrassegnati da asterisco (*) nell'elenco di cui al successivo punto E). **Tutta la restante documentazione, senza eccezioni, dovrà essere trasmessa, in duplice copia, contestualmente all'istanza. Le istanze corredate di documentazione incompleta non potranno essere accolte.**

E. Documenti da allegare all'istanza di riconoscimento della parità.

Le istanze di riconoscimento della parità dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

1. nel caso di domanda presentata da Ente ecclesiastico, la stessa deve essere corredata dal **nulla-osta** della competente Autorità ecclesiastica;
2. nel caso di domanda presentata da Ente Locale, la stessa deve essere corredata dal relativo **atto deliberativo**, adottato secondo il rispettivo ordinamento;
3. statuto e atto costitutivo, **ad esclusione delle ditte individuali**;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante dell'Ente gestore, o dal titolare della ditta individuale, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente;
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal legale rappresentante dell'Ente gestore, o dal titolare della ditta individuale, attestante l'appartenenza o meno al novero dei soggetti giuridici senza fini di lucro di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale 21 maggio 2007;
6. Il legale rappresentante dell'Ente gestore, o il titolare della ditta individuale, dovrà inoltre attestare tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
 - a. luogo e data di nascita;
 - b. residenza;
 - c. cittadinanza e godimento dei diritti civili e politici;
 - d. assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato;
 - e. di non essere un pubblico dipendente;
7. Il legale rappresentante dell'Ente Gestore, o il titolare della ditta individuale, dovrà trasmettere:

- a. curriculum personale;
 - b. fotocopia chiaramente leggibile del proprio documento di identità;
 - c. copia del documento di attribuzione del codice fiscale;
 - d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine all'assenza – tra le finalità e le attività dell'Ente – di elementi contrastanti con le finalità di educazione e di formazione connesse con la gestione di attività scolastiche.
8. progetto educativo e dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante dell'Ente gestore, o del titolare della ditta individuale, che ne dichiari la conformità agli ordinamenti scolastici vigenti.
 9. piano dell'offerta formativa e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante dell'Ente gestore, o del titolare della ditta individuale, che ne attesti la conformità agli ordinamenti scolastici vigenti;
 10. calendario scolastico;
 11. quadro orario settimanale e annuale delle discipline;
 12. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante dell'Ente gestore, o del titolare della ditta individuale, che attesti:
 - a. il numero delle classi o sezioni;
 - b. l'elenco nominativo degli alunni iscritti con data e luogo di nascita e scolarità precedente;
 - c. che gli allievi non sono di età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;
 - d. l'ubicazione della scuola, unitamente al titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto d'affitto, comodato d'uso, ecc);
 13. perizia giurata, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attesti, l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal D.L.vo n. 81/08, e con l'indicazione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASP, Vigili del Fuoco, ecc.) riportando gli estremi del rilascio. Tale perizia dovrà illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi esterni e dei locali della scuola, il numero massimo di persone raccogliibile in ciascun locale e la sua destinazione d'uso, indicare gli arredi principali e attrezzature, la biblioteca, i laboratori e attestarne l'idoneità ad assicurare l'espletamento delle attività didattiche previste dall'ordinamento e dai programmi vigenti;
 14. (*) elenco del personale docente con data e luogo di nascita, materia insegnata, orario di insegnamento, titolo di studio e abilitazione, tipo di contratto collettivo di lavoro applicato, durata e tipologia del contratto di lavoro stesso. Il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla Diocesi non sono soggetti a stipula di contratto individuale di lavoro. Dovranno essere chiaramente individuate le prestazioni di lavoro volontario o con contratti di lavoro non dipendente che complessivamente non potranno superare il limite di $\frac{1}{4}$ del monte ore complessivo previsto dall'art. 1 comma 5 della Legge 62/2000;
 15. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante dell'Ente gestore, o del titolare della ditta individuale, che attesti l'idoneità dei docenti allo svolgimento delle funzioni educative, didattiche e di insegnamento;
 16. (*) documentazione relativa al Coordinatore didattico, contenente:
 - a. la nomina del coordinatore didattico, con indicazione della data e del luogo di nascita, del titolo di studio e di abilitazione. Questi ultimi non dovranno essere inferiori a quelli previsti per il personale docente;
 - b. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante dell'Ente

- gestore, o del titolare della ditta individuale, che attesti da parte sua il possesso delle competenze professionali richieste dalla funzione svolta;
- c. il deposito della firma in originale del coordinatore didattico;
 - d. la fotocopia chiaramente leggibile del documento di identità del coordinatore didattico;
 - e. la fotocopia del documento di attribuzione del codice fiscale del coordinatore didattico.
17. (*) indicazione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante dell'Ente gestore, o del titolare della ditta individuale, che attesti l'idoneità di questo personale in ordine allo svolgimento delle funzioni richieste e al mantenimento delle necessarie condizioni di qualità del servizio scolastico;
18. (*) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante dell'Ente gestore, o del titolare della ditta individuale, che attesti la costituzione degli Organi Collegiali;
19. statuto degli studenti secondo quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni in caso di scuola secondaria di II grado;
20. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante dell'Ente gestore, o del titolare della ditta individuale, che:
- a. attesti la disponibilità ad accogliere chiunque ne faccia richiesta (nei limiti dei posti disponibili) senza discriminazione alcuna, a condizione che accetti il progetto educativo di cui al precedente punto 8) della scuola e sia in possesso dei requisiti di età e di precedente scolarizzazione previsti dalle norme vigenti;
 - b. impegni la scuola ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento e integrazione degli alunni con handicap o svantaggio;
 - c. impegni la scuola a rispettare le disposizioni in ordine alla costituzione di corsi completi;
 - d. attesti la pubblicità del bilancio dell'istituzione scolastica e documenti le modalità attraverso le quali viene garantita tale pubblicità.

In caso di documentazione non completa o non conforme alle disposizioni o pervenuta oltre i termini perentori fissati, la richiesta di riconoscimento della parità scolastica non sarà accolta.

Non saranno accolte le richieste presentate per scuole che – dalla documentazione inviata o a seguito delle verifiche e dei controlli – non risultino rispondenti alle disposizioni normative vigenti.

F. Adempimenti del Dipartimento Regionale Istruzione e della Formazione Professionale per il rilascio della parità scolastica.

Il Servizio competente del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Scuole dell'Infanzia e Istruzione di ogni Ordine e Grado non Statali, provvederà a istruire ed esaminare le richieste e contemporaneamente a trasmettere all'Ufficio Scolastico Regionale copia delle istanze di parità e relativa documentazione.

L'Ufficio Scolastico Regionale formulerà il proprio parere, non vincolante, anche a seguito di visite ispettive, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Acquisito detto parere o decorsi i termini sopra previsti senza che lo stesso sia pervenuto, il Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Servizio Scuole, dell'Infanzia e Istruzione di ogni Ordine e Grado non Statali, dopo aver accertato definitivamente il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, sulla base della completezza e regolarità della documentazione, emetterà il provvedimento autorizzativo, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di procedere a controlli a campione.

G. Attivazione di nuove sezioni e/o classi di scuola dell'infanzia paritaria.

Le scuole paritarie che intendono avviare nuove sezioni per l'anno scolastico 2012-2013, dovranno fare pervenire apposita istanza **all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Servizio XII Scuola dell'Infanzia ed Istruzione di ogni ordine e grado non statale - Via Ausonia, 122 – Palermo**, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio del **31 agosto 2012** (fa fede la data del timbro postale).

Non potranno essere accolte domande inviate oltre tale termine.

Le richieste debbono essere corredate da:

- a. progetto educativo e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante dell'Ente gestore, o del titolare della ditta individuale, che ne dichiari la conformità agli ordinamenti scolastici vigenti;
- b. piano dell'offerta formativa e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante dell'Ente gestore, o del titolare della ditta individuale, che ne attesti la conformità agli ordinamenti scolastici vigenti;
- c. calendario scolastico;
- d. quadro orario settimanale e annuale delle discipline;
- e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante dell'Ente gestore, o del titolare della ditta individuale, che attesti l'ubicazione della scuola, unitamente al titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto d'affitto, comodato d'uso, ecc);
- f. perizia giurata, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attesti, l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal D.L.vo n. 81/08, e con l'indicazione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASP, Vigili del Fuoco, ecc.) riportando gli estremi del rilascio. Tale perizia dovrà illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi esterni e dei locali della scuola, il numero massimo di persone raccogliibile in ciascun locale e la sua destinazione d'uso, indicare gli arredi principali e attrezzature, la biblioteca, i laboratori e attestarne l'idoneità ad assicurare l'espletamento delle attività didattiche previste dall'ordinamento e dai programmi vigenti;
- g. (*) elenco del personale docente con data e luogo di nascita, materia insegnata, orario di insegnamento, titolo di studio e abilitazione, tipo di contratto collettivo di lavoro applicato, durata e tipologia del contratto di lavoro stesso. Il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla Diocesi non sono soggetti a stipula di contratto individuale di lavoro. Dovranno essere chiaramente individuate le prestazioni di lavoro volontario o con contratti di lavoro non dipendente che complessivamente non potranno superare il limite di $\frac{1}{4}$ del monte ore complessivo previsto dall'art. 1 comma 5 della Legge 62/2000;

Il Servizio competente del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Scuole dell'Infanzia e Istruzione di ogni Ordine e Grado non statali, provvederà a istruire ed esaminare le richieste.

Accertato definitivamente il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, sulla base della completezza e regolarità della documentazione e delle dichiarazioni rese dal gestore, emetterà il provvedimento autorizzativo.

H. Attivazione di nuove classi prime in previsione dell'attivazione di un corso completo.

Le scuole paritarie **primarie, secondarie di I grado e di II grado** che intendono avviare **nuove prime classi**, in previsione dell'attivazione di un corso completo, dovranno far pervenire apposita istanza all'**Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Servizio XII Scuola dell'Infanzia ed Istruzione di ogni ordine e grado non statale - Via Ausonia, 122 – Palermo**, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio del **31 luglio 2012** (fa fede la data del timbro postale).

Non potranno essere accolte domande inviate oltre tale termine.

Le richieste debbono essere corredate da:

- perizia giurata, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attesti, l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal D.L.vo n. 81/08, e con l'indicazione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASP, Vigili del Fuoco, ecc.) riportando gli estremi del rilascio. Tale perizia dovrà illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi esterni e dei locali della scuola, il numero massimo di persone raccogliibile in ciascun locale e la sua destinazione d'uso, indicare gli arredi principali e attrezzature, la biblioteca, i laboratori e attestarne l'idoneità ad assicurare l'espletamento delle attività didattiche previste dall'ordinamento e dai programmi vigenti;
- (*) elenco del personale docente con data e luogo di nascita, materia insegnata, orario di insegnamento, titolo di studio e abilitazione, tipo di contratto collettivo di lavoro applicato, durata e tipologia del contratto di lavoro stesso. Il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla Diocesi non sono soggetti a stipula di contratto individuale di lavoro. Dovranno essere chiaramente individuate le prestazioni di lavoro volontario o con contratti di lavoro non dipendente che complessivamente non potranno superare il limite di $\frac{1}{4}$ del monte ore complessivo previsto dall'art. 1 comma 5 della Legge 62/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante dell'Ente gestore, o del titolare della ditta individuale, riportante:
 - l'elenco nominativo degli alunni iscritti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito;
 - l'elenco nominativo dei docenti completo dei dati anagrafici, titolo di studio e di abilitazione posseduti e la materia di insegnamento.

Il Servizio competente del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Scuole dell'Infanzia e Istruzione di ogni Ordine e Grado non statali, provvederà a istruire ed esaminare le richieste.

Accertato definitivamente il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, sulla base della completezza e regolarità della documentazione e delle dichiarazioni rese dal gestore, emetterà il provvedimento autorizzativo.

I. Attivazione classi iniziali e intermedie per sdoppiamento.

Le scuole paritarie **primarie e secondarie di I e di II grado**, che non possono integrare nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, potranno far pervenire apposita istanza all'**Assessorato**

Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Servizio XII Scuola dell'Infanzia ed Istruzione di ogni ordine e grado non statale - Via Ausonia, 122 – Palermo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio del **31 Luglio 2012** (fa fede la data del timbro postale), di autorizzazione allo **sdoppiamento** di classi iniziali o intermedie (punto 4.7 D.M. n. 83/08).

Non potranno essere accolte domande inviate oltre tale termine.

Scaduto tale termine il legale rappresentante dell'Ente gestore, o il titolare della ditta individuale potrà accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato.

Le richieste, **complete delle motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni** devono essere corredate dalla sotto elencata documentazione:

- perizia giurata, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attesti, l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal D.L.vo n. 81/08, e con l'indicazione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASP, Vigili del Fuoco, ecc.) riportando gli estremi del rilascio. Tale perizia dovrà illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi esterni e dei locali della scuola, il numero massimo di persone raccogliibile in ciascun locale e la sua destinazione d'uso, indicare gli arredi principali e attrezzature, la biblioteca, i laboratori e attestarne l'idoneità ad assicurare l'espletamento delle attività didattiche previste dall'ordinamento e dai programmi vigenti;
- (*) elenco del personale docente con data e luogo di nascita, materia insegnata, orario di insegnamento, titolo di studio e abilitazione, tipo di contratto collettivo di lavoro applicato, durata e tipologia del contratto di lavoro stesso. Il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla Diocesi non sono soggetti a stipula di contratto individuale di lavoro. Dovranno essere chiaramente individuate le prestazioni di lavoro volontario o con contratti di lavoro non dipendente che complessivamente non potranno superare il limite di $\frac{1}{4}$ del monte ore complessivo previsto dall'art. 1 comma 5 della Legge 62/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante dell'Ente gestore, o del titolare della ditta individuale, riportante:
 - l'elenco nominativo degli alunni iscritti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito;
 - l'elenco nominativo dei docenti completo dei dati anagrafici, titolo di studio e di abilitazione posseduti e la materia di insegnamento.

Il Servizio competente del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Scuole dell'Infanzia e Istruzione di ogni Ordine e Grado non statali, provvederà a istruire ed esaminare le richieste.

Accertato definitivamente il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, sulla base della completezza e regolarità della documentazione e delle dichiarazioni rese dal gestore, emetterà il provvedimento autorizzativo.

L. Attivazione classi Quinte Collaterali in scuole paritarie secondarie di II grado

Le scuole paritarie **secondarie di II grado** che a seguito degli esiti degli scrutini finali ovvero degli esami di stato non riuscissero ad inserire nelle classi terminali già formate l'eccedenza degli alunni neo iscritti, possono far pervenire apposita istanza, adeguatamente motivata, di autorizzazione allo **sdoppiamento** della classe quinta (punto 4.7 D.M. n. 83/08), all'**Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Servizio XII Scuola dell'Infanzia ed Istruzione di ogni ordine e grado non statale - Via Ausonia, 122 – Palermo**, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio del **31 Agosto 2012** (fa fede la data del timbro postale).

Detta istanza potrà essere presentata solo per una classe collaterale.

Non potranno essere accolte domande inviate oltre tale termine.

Scaduto il termine perentorio sopra indicato, i gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa sopra riportata.

Le richieste, **complete delle motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni** devono essere corredate dalla sotto elencata documentazione:

- perizia giurata, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attesti, l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal D.L.vo n. 81/08, e con l'indicazione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASP, Vigili del Fuoco, ecc.) riportando gli estremi del rilascio. Tale perizia dovrà illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi esterni e dei locali della scuola, il numero massimo di persone raccogliibile in ciascun locale e la sua destinazione d'uso, indicare gli arredi principali e attrezzature, la biblioteca, i laboratori e attestarne l'idoneità ad assicurare l'espletamento delle attività didattiche previste dall'ordinamento e dai programmi vigenti;
- (*) elenco del personale docente con data e luogo di nascita, materia insegnata, orario di insegnamento, titolo di studio e abilitazione, tipo di contratto collettivo di lavoro applicato, durata e tipologia del contratto di lavoro stesso. Il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla Diocesi non sono soggetti a stipula di contratto individuale di lavoro. Dovranno essere chiaramente individuate le prestazioni di lavoro volontario o con contratti di lavoro non dipendente che complessivamente non potranno superare il limite di $\frac{1}{4}$ del monte ore complessivo previsto dall'art. 1 comma 5 della Legge 62/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante dell'Ente gestore, o del titolare della ditta individuale, riportante:
 - l'elenco nominativo degli alunni iscritti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito;
 - l'elenco nominativo dei docenti completo dei dati anagrafici, titolo di studio e di abilitazione posseduti e la materia di insegnamento.

Il Servizio competente del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Scuole dell'Infanzia e Istruzione di ogni Ordine e Grado non statali, provvederà a istruire ed esaminare le richieste.

Accertato definitivamente il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, sulla base della

completezza e regolarità della documentazione e delle dichiarazioni rese dal gestore, emetterà il provvedimento autorizzativo.

M. Pubblicazione della circolare

Ai sensi dell'art.12 comma 3, legge regionale n 5/2011, ad ogni effetto di legge, si dispone la pubblicazione della presente circolare sul sito web di questo Dipartimento all'indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS).

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Ludovico Albert
Firmato

ALLEGATO

Fac-simile di istanza di riconoscimento della parità scolastica.